

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 14 Gennaio 2022

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 2/2022

LEGGE DI BILANCIO 2022 – PARTE 1

Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 310 del 31.12.2021, supplemento ordinario n. 49, è stata pubblicata la legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), in vigore dal 01.01.2022.

In questa e in altre circolari di prossima pubblicazione si esamineranno le principali novità in essa contenute, partendo dalle modifiche all'IRPEF, dall'abolizione dell'IRAP per le persone fisiche e dalla "riedizione" di alcune agevolazioni fiscali.

Di seguito gli argomenti trattati in questa circolare:

1. *MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E RIMODULAZIONE DETRAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE, REDDITI DA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO*
2. *TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI*
3. *ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE*
4. *MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX*
5. *PROROGA SUPERBONUS 110%*
6. *PROROGA TRASFORMAZIONE DETRAZIONI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE*
7. *CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONI DEI CREDITI*
8. *CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE*
9. *PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA*
10. *PROROGA BONUS VERDE*
11. *MODIFICHE AL BONUS FACCIATE*
12. *DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE*

§ § §

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E RIMODULAZIONE DETRAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE, REDDITI DA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

La Legge di Bilancio affronta la c.d. riforma dell'IRPEF, modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati, apportando numerose modifiche.

Entrando nel merito, la lettera a) del comma 2 dell'art.1 modifica:

- ✓ gli scaglioni che vengono rimodulati;
- ✓ le aliquote che vengono sia ridotte, da cinque a quattro, sia rimodulate.

In particolare, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

| SCAGLIONI DI REDDITO | LEGGE DI BILANCIO 2022 | DISCIPLINA PREVIGENTE |
|--|------------------------|---|
| fino a 15.000 euro | 23% | 23% |
| oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 25% | 27% |
| oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 35% | 38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro |
| oltre 50.000 euro | 43% | * 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro |

Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente

Vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:

- 1) 1.880 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- 2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Nuove detrazioni redditi da pensione

Modificando l'articolo 13, comma 3, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da pensione, che diventano:

- 1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 3) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi diventano:

- 1) 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 2) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 3) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

§ § §

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Viene modificato anche il c.d. Bonus 100 euro, cioè la somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati. In particolare, viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus. La norma riconosce comunque il

trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

| NUOVA DISCIPLINA | DISCIPLINA PREVIGENTE |
|---|---|
| Bonus 100 euro spetta: ✓ fino a 15.000 euro ✓ nella fascia di reddito 15.000-28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni | Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di reddito |

§ § §

ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (2022) l'IRAP, ossia l'imposta regionale sulle attività produttive, non è dovuta dalle persone fisiche:

- ✓ esercenti attività commerciali imprenditori individuali;
- ✓ esercenti arti e professioni, non in forma associata.

§ § §

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX

La disciplina del patent box non trova pace, è stata recentemente modificata dal decreto fisco-lavoro 2022 (D.L. 146/2021) e ha nuovamente subito modifiche con la legge di bilancio. Senza entrare eccessivamente nel merito:

- viene elevata dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, ma viene ridotto il perimetro dei beni agevolabili (rimangono il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, mentre restano esclusi i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili);
- modificando il comma 8 dell'art.6, D.L.146/2021, viene chiarito che la nuova disciplina si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
- viene consentito ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
- il nuovo comma 10 modifica il regime transitorio, infatti, viene previsto che, con riferimento al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina. Viene, inoltre, chiarita la modalità di scelta tra il precedente e il nuovo regime, stabilendo che chi ha esercitato l'opzione per il vecchio regime patent box prima del 22 ottobre 2021, può aderire al nuovo regime previa comunicazione all'Agenzia dell'entrate
- viene introdotto un meccanismo di c.d. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

PROROGA SUPERBONUS 110%

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, intervenendo sull'articolo 119, D.L. 34/2020.

Proroga fruizione e rimodulazione detrazione

Viene introdotta la proroga del Superbonus 110% prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Ecco le principali novità:

- per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2025** con le seguenti percentuali di detrazione:
 - **110%** per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
 - **70%** per quelle sostenute nell'anno 2024;
 - **65%** per quelle sostenute nell'anno 2025.

Tale proroga compete anche alle Onlus, Odv iscritte nei registri e alle Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimnto al valore ISEE).

La detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, riferite a interventi effettuati dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Per effetto del nuovo comma 8-quater, le proroghe dei termini si applicano anche:

- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013;
- agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir);
- agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinentziali agli edifici;
- agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione compete a condizione che **gli interventi siano eseguiti congiuntamente** a quelli trainanti.

Termini di fruizione

La detrazione deve essere ripartita in **4 quote annuali**.

Impianti fotovoltaici

Sostituendo il comma 5 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Sostituendo il primo periodo del comma 8 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Visto di conformità

Viene esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione è utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.

Congruità spese

Modificando il comma 13-bis, viene previsto che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezzi individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Viene inoltre stabilito che i prezzi individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto Mise del 06.08.20 si applicano anche:

- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16, D.L. 63/2013 (cosidetto Sismabonus);
- per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223, L. 160/2019 (c.d. bonus facciate);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

§ § §

PROROGA TRASFORMAZIONE DETRAZIONI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE

Viene prorogata:

- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente:
 - ✓ sotto forma di sconto in fattura, oppure
 - ✓ di credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal c.d. Superbonus (interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici).

Viene poi introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Nel merito occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 06.08.2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 09.02.2022.

| INTERVENTI SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO | INTERVENTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica - interventi di adozione di misure antisismiche (c.d. sismabonus) - interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate) - interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici | <ul style="list-style-type: none"> - interventi di c.d. edilizia libera - gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate |

Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché per le asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

§ § §

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONI DEI CREDITI

Il comma 30 riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

Si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni sono tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto¹.

L'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:

- ✓ alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ✓ ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

¹ la comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998

- ✓ ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

§ § §

CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e i poteri di accertamento e riscossione Iva con riferimento:

- superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
- agevolazioni e contributi a fondo perduto erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

§ § §

PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Ecobonus

Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Condizionatori

Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Ristrutturazioni edilizia

Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.

Gli interventi in oggetto riguardano:

- ✓ manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale),
- ✓ ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
- ✓ realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali,
- ✓ eliminazione delle barriere architettoniche,
- ✓ prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
- ✓ cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico,

- ✓ risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia,
- ✓ adozione di misure antisismiche,
- ✓ bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Bonus mobili

Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 10.000 euro per l'anno 2022;
- 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

§ § §

PROROGA BONUS VERDE

La norma proroga fino al 2024 il c.d. Bonus verde, l'agevolazione fiscale inerente:

- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo;
- tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Si ricorda che le condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

- le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno effettivamente di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

§ § §

MODIFICHE AL BONUS FACCIATE

Il comma 39 estende al 2022 l'applicazione del c.d. "bonus facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.

§ § §

DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il comma 42 introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare:

- ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore:
 - a) a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - b) a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari;
 - c) a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Anche a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14.06.1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

§ § §

Cordiali saluti


D'Azeglio Servizi srl